



COMUNE DI MAROPATI

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Codice Fiscale (Partita IVA) 00312730807
Tel. (0966) 944381 - 945770 – Fax 945317

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI E PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE SUL SITO INTERNET DEL COMUNE DI MAROPATI (RC)

(Delibera Consiglio Comunale n° 63 del 08.11.2010)

Art.1- Oggetto

Il presente regolamento disciplina, nel rispetto degli art. 18 e 19 del D. Lgs. 196/2003, ed in attuazione dell'art. 32 della legge 18.6.2009, n. 69 le modalità di pubblicazione sul sito internet del Comune di Maropati (RC) degli atti e provvedimenti amministrativi adottati che assolvono pubblicità legale con la pubblicazione sul sito istituzionale.

Nel silenzio della norma, gli atti soggetti a pubblicazione vengono così individuati:

- Determinazioni dei responsabili dei servizi;
- Provvedimenti conclusivi di procedimenti amministrativi;
- Atti amministrativi di carattere generale;
- Pubblicazioni matrimoniali;
- Avvisi elettorali;
- Varianti ai PRG o PSC;
- Elenchi abusivismo edilizio;
- Ordinanze e avvisi provenienti dagli organi e dagli uffici comunali;
- Pubblicazione di atti insoluti o non notificati;
- Istanze di cambio nome;
- Avvisi di vendita all'asta;
- Licenze commerciali;
- Gare di appalto;
- Bandi di concorso;
- Atti vari su richiesta di altri Enti.

Art 2 - Principi

L'art. 32 — 1° comma della Legge 18/06/2009 n. 69 e successive modifiche, stabilisce che dall'1.1.2011 gli obblighi di pubblicazione degli atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale vengono assolti con la pubblicazione sul sito informatico dell'Ente, mentre l'art. 22 — 1° comma — della legge 7.8.1990, n. 241 e s.m.i. riconosce il diritto di accesso ai documenti amministrativi del comune a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

La Pubblicazione degli atti specificati all'art. 1 del presente regolamento va effettuata nel rispetto della legislazione vigente, dei diritti di terzi e del Codice in materia dei dati personali.

Art. 3 -Sito Internet

Gli atti elencati nell'art.1 vengono pubblicati, secondo le modalità stabilite negli articoli seguenti, sul sito istituzionale del Comune. Tutti gli atti vengono pubblicati in forma integrale in formato word o pdf o jpg o altre soluzioni tecniche volte ad evitare la possibile manipolazione del testo.

I termini di pubblicazione sul sito internet sono quelli previsti dalla Legge per ogni singolo atto. Sarà cura, pertanto, di ogni responsabile del servizio che adotta l'atto specificare i tempi di pubblicazione.

Le delibere le determine, gli avvisi ed i bandi possono rimanere pubblicati nell'archivio on-line anche oltre i 365 giorni consecutivi alla pubblicazione.

Art.4 - Esclusione per dati sensibili e giudiziari

1. Nel rispetto dell'art 22, comma 11, del D. Lgs. 196/2003 non devono essere diffusi dati sensibili né giudiziari.

2. Ai sensi del presente regolamenti e del Decreto Legislativo citato, si intendono per dati sensibili dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere. le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, per dati giudiziari si intendono i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1. lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n.. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.

3. Pertanto, prima della pubblicazione sul sito internet delle deliberazioni di Consiglio e di Giunta, devono esse rimossi od oscurati dal testo delle medesime i dati sensibili e i dati giudiziari ed ogni altra informazione che permetta, direttamente o indirettamente, l'attribuzione a persone determinate o determinabili di informazioni di natura sensibile e/o giudiziaria.

Art. 5 — Nomina incaricato e istituzione registro

In sede di prima applicazione, nelle more della definizione di ulteriori norme attuative e chiarificatrici sulle modalità di pubblicazione sull'albo virtuale, saranno osservati i seguenti criteri:

- Al caricamento dei dati sul sito provvederà, di volta in volta, il Responsabile dell'Area AA.GG.:
- Ai fini di garantire la decorrenza della pubblicazione e l'avvenuto compimento della stessa, viene istituito, entro il 31.12.2010, il registro delle pubblicazioni on-line;
- Sul registro saranno apposte tutte le annotazioni di seguito specificate:
 1. numero e data dell'atto;
 2. oggetto, data di pubblicazione, termine di pubblicazione;
 3. sottoscrizione del dipendente che ha curato la procedura.

Art. 6 .Norme finali

Ove problemi di connessione non consentano la pubblicazione di uno o più provvedimenti si provvederà la reiterazione della pubblicazione stessa.

Per gli atti soggetti a pubblicazione i termini di impugnazione degli stessi decorreranno dalla scadenza virtuale della pubblicazione (art. 21 Legge 1034/1971).

Art. 7— Applicazione

Le norme del presente regolamento entreranno in vigore a far data dall' esecutività della deliberazione Consiliare di approvazione.